



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo
Beato Don Pino Puglisi



Corso San Marco n° 59 - 90030 Villafrati (PA) - Distretto 12/50 - Codice Fiscale 97168730824

☎ 0916172589 – 0916851027 -www.icvillafratimezzojuso.edu.it - paic817007@istruzione.it - paic817007@pec.istruzione.it

Circolare n. 14

Al personale della scuola
- Al sito web della scuola <http://www.icvillafratimezzojuso.edu.it>

e p.c. alla Dott.ssa Giuseppina LO CASCIO, in qualità di Medico Competente
laralocascio@yahoo.it

Alla Dott.ssa Ing. Vincenza RANDAZZO, in qualità di RSPD
studiotecnicorandazzo@gmail.com

Al Direttore dei SGA
Dott. Fortunato Raimondi
All'Albo

Oggetto: COVID-19 Misure anti-contagio - Informativa preventiva per la tutela dei soggetti fragili - Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota dell'USR Sicilia relative all'Avvio dell'anno scolastico 2021/2022 - Indicazioni organizzative e di sicurezza prot. 24564 del 7 settembre 2021;

COMUNICA

quanto segue:

Con la presente comunicazione si forniscono istruzioni e indicazioni operative in materia di lavoratori e lavoratrici "fragili", nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

- **LA SORVEGLIANZA SANITARIA E LE MISURE IN VIGORE**

Rimangono valide anche per l'anno scolastico 2021/2022 e fino al 31/10/2021, le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria e trattamento dei lavoratori fragili.

A tale riguardo può farsi riferimento alla nota USR Sicilia Inidoneità al servizio del personale della scuola e indicazioni sul trattamento dei lavoratori fragili in riferimento all'epidemia da Covid-19, consultabile al link:

Le uniche novità sono state introdotte dagli articoli 6 e 9 del D.L. n. 105/2021 e dal Protocollo di sicurezza:

- l'art. 6 ha prorogato i termini delle disposizioni inerenti alla sorveglianza sanitaria eccezionale sino al 31.12.2021;
- l'art. 9, ha prorogato sino al 31.10.2021 il trattamento previsto dall'art. 26, comma 2 bis, del D.L. n. 18/2020, per i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, compresi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i quali, se non inibiti completamente dal servizio, *svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'assegnazione ad una diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento*, come definite dai contratti collettivi vigenti, o specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Ai lavoratori è quindi assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all'esposizione al Covid-19, anche nell'ipotesi in cui i datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 81/2008, non siano tenuti alla nomina del "medico competente" per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria.

• DECLINAZIONE DEL CONCETTO DI FRAGILITÀ DEL LAVORATORE

Il concetto di fragilità va individuato **"in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico"** (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13).

Con specifico riferimento all'età, va chiarito che tale parametro, **da solo**, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. **La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbidità che possono integrare una condizione di maggiore rischio** (Rapporto N. 58 28.8.2020 - ISS Covid-19).

• PROFILI PROCEDURALI

1. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l'attivazione della sorveglianza sanitaria e **fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.**
2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l'invio di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).
3. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l'effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per l'effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l'Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita.
4. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni

relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all'interno dell'Istituzione scolastica.

5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, "esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative" (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all'andamento epidemiologico.

6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni.

Pertanto alla presente comunicazione si allega:

- il modello da inviare al Dirigente Scolastico per essere sottoposto a visita attraverso l'attivazione della sorveglianza sanitaria.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elisa Inghima

Al Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elisa Inghima

Oggetto: Richiesta per essere sottoposto a visita attraverso l'attivazione della sorveglianza sanitaria, di cui alla nota del MI n.1585 dell'11.09.2020 e alla circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della Salute 4 settembre 2020, n. 13

Il/la sottoscritto/a _____, nato a _____ il
_____, in servizio presso la nostra istituzione scolastica, in qualità di
_____ a tempo _____ ritenendo
di essere in condizioni di fragilità e dunque maggiormente esposto a rischio di contagio da SARS-CoV-2

CHIEDE

di essere sottoposto a visita attraverso l'attivazione della sorveglianza sanitaria.

Si riserva di presentare, in sede di visita del medico competente, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate.

_____, _____

Firma
